

(N. 162-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1948

Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

ONOREVOLI SENATORI. — Il regime fascista abolendo tutte le libertà e sopprimendo tutte le autonomie, si era anche foggata una legge comunale e provinciale adatta ai suoi fini.

Mentre sarà giusto che tutta la legge sia rifatta, una buona parte di essa è caduta col risorgere dei liberi comuni e la formazione delle nuove amministrazioni comunali.

Ma una disposizione sopravvive, che va d'urgenza eliminata. È l'articolo 19 (Testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383).

Questo articolo è del seguente tenore:

« Il Prefetto è la più alta autorità dello Stato nella provincia.

« Egli è il rappresentante diretto del potere esecutivo.

« Al Prefetto fa capo tutta la vita della provincia, che da lui riceve impulso, coordinazione e direttive.

« Il Prefetto provvede ad assicurare, in conformità alle direttive generali del Governo, unità di indirizzo politico nello svolgimento dei diversi servizi di spettanza dello Stato e degli enti locali, coordinando l'azione di tutti gli uffici pubblici e vigilandone i servizi, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della Giustizia, della Guerra, della Marina, della Aeronautica e delle Ferrovie.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate

dalle leggi e promuove, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

« Adotta, in caso di necessità o d'urgenza, i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse.

« Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e sul relativo personale, ferme restando le norme generali sullo stato giuridico dei dipendenti dello Stato e salvo le eccezioni di cui al terzo comma del presente articolo.

« Ordina le indagini che ritiene necessarie nei riguardi delle amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.

« Invia appositi commissari presso le amministrazioni degli enti locali per compiere, in caso di ritardo od omissione da parte degli organi ordinari, atti obbligatori per legge, o per reggerle qualora non possano, per qualsiasi motivo, funzionare.

« Tutela l'ordine pubblico e soprintende alla pubblica sicurezza: dispone della forza pubblica e può richiedere l'impiego di altre forze armate.

« Presiede il Consiglio di Prefettura e la Giunta provinciale amministrativa ».

Si scriveva negli enfatici commenti dell'epoca che il regime fascista con questa disposizione aveva creato ai Prefetti una posizione di dignità, di prestigio e di autorità prima mai conosciute, che aveva sottratto i prefetti alle

influenze parlamentari ed alle vicende dei partiti, che aveva dissipata ogni atmosfera di diffidenza contro la loro opera ecc.

La realtà era ben diversa: i prefetti divennero servi dell'unico partito dominante, strumenti imbelli delle gerarchie fasciste locali e perdettero nella pubblica considerazione ogni stima ed ogni prestigio.

Per quello che l'articolo 19 dice esso non è oggi in armonia con i principi della nuova Costituzione, perchè esso affida ai prefetti poteri esageratamente ampi e per giunta svincolati dalla osservanza della legge.

Molto più misurato e prudente era l'articolo 3 della legge comunale e provinciale in vigore prima del fascismo (regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148), che, pur dando ai prefetti la facoltà di adottare i provvedimenti che in caso d'urgenza fossero indispensabili nei diversi rami del servizio, ne manteneva l'azione nell'ambito delle leggi.

Perciò la nostra Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 19 del Testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Soltanto per ragioni di tecnica legislativa si propone che l'articolo unico sia approvato come nel testo infrascritto.

Umberto MERLIN, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO

Articolo unico

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato.

È richiamato in vigore l'articolo 3 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

L'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il prefetto rappresenta il potere esecutivo in tutta la provincia.

« Esercita le attribuzioni a lui demandate dalle leggi e veglia al mantenimento dei diritti dell'autorità amministrativa, promuovendo, ove occorra, il regolamento di attribuzioni fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria, a norma della legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2^a).

« Provvede alla pubblicazione ed alla esecuzione delle leggi.

« Veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, ed in caso di urgenza fa i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio.

« Presiede la Giunta provinciale amministrativa.

« Soprintende alla pubblica sicurezza; ha diritto di disporre della forza pubblica e di richiedere la forza armata.

« Dipende dal ministro dell'interno e ne eseguisce le istruzioni ».